



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'UMBRIA

STATUTO CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA

(Allegato "A" alla delibera del Consiglio camerale n. 2 del 22.03.2022)



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - **Natura, finalità, sede ed emblema**

1. Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, nata dall'accorpamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia e Terni, in seguito denominata "Camera di Commercio", è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della regione Umbria.

2. Sono sedi della Camera di Commercio dell'Umbria la sede legale in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 42 e la sede in Terni, Largo Don Giovanni Minzoni n. 6. L'Ente può dotarsi di uffici distaccati nell'ambito del territorio regionale.

3. Il marchio della Camera di Commercio è rappresentato da un elemento grafico (pittogramma) e un logotipo. L'elemento grafico è composto dalla ripetizione di una serie di anelli semicircolari la cui forma può essere interpretata come C di camere, rimandando in tal modo all'origine del nome che significa e definisce la nominazione dell'Ente. Queste C vengono poi composte seguendo un incastro tra loro e definendo un motivo decorativo risultante dalla composizione simmetrica intorno a un centro attraverso un sistema di assi radiali con una rotazione costante di 60 gradi.

È inoltre possibile percepire un ulteriore elemento, non disegnato, un cerchio che congiunge e tiene legati i diversi elementi del marchio. La C, posta nel centro di questo cerchio trasparente, dialoga otticamente con gli elementi intorno ad essa, sottolineando l'idea di network e connessione rispetto ad un Ente centrale che li coordina.

A destra del pittogramma è collocato il logotipo ovvero la denominazione "Camera di Commercio dell'Umbria".



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'UMBRIA

4. La Camera di Commercio svolge le sue funzioni ed attribuzioni in conformità alle leggi vigenti.

Art 2 – **Funzioni**

1. La Camera di Commercio svolge, singolarmente o in forma associata:

- le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.
- le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;
- i compiti e le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche istituzioni, nonché quelle derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Camera di Commercio può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

4. La programmazione degli interventi economici è formulata in coerenza con quella dell'Unione Europea, dello Stato e delle Regioni.



5. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

6. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 3 - *Autonomia statutaria e potestà regolamentare*

1. La Camera di Commercio ha potestà statutaria e regolamentare che esplica in conformità ai principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio. Esso, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico regionale, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Ente e l'esercizio delle funzioni camerale.

3. I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio con voto favorevole della metà più uno dei componenti e sono pubblicati all'Albo camerale on line e sul sito istituzionale della Camera di Commercio. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche dei Regolamenti.

4. Il Regolamento interno della Giunta e gli atti amministrativi generali attribuiti dalla legge alla competenza di quest'ultima sono deliberati dalla stessa con il medesimo quorum.

Art. 4 - *Principi ispiratori dell'attività*

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità, semplificazione, integrità e pari opportunità, trasparenza e pubblicità, sostenibilità ecologica e sociale e inclusività.

2. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri Enti Pubblici, e con le Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.

3. La Camera di Commercio promuove sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello regionale, nazionale, comunitario ed il sistema delle associazioni. A tal fine, il Consiglio camerale, su proposta della Giunta, può istituire, senza oneri a carico del bilancio, commissioni o comitati consultivi definendone l'oggetto, la durata e la composizione.

Art. 5 - *Sistema camerale*

1. La Camera di Commercio fa parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.

2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi, Ruoli, Elenchi o Repertori per i quali si richiede una gestione a livello di rete.

3. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di Internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può intrattenere rapporti con organismi e istituzioni esteri e sovranazionali

Art. 6 - *Pari opportunità*

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di generi diversi nei propri organi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali, società, fondazioni, associazioni ed altri enti od organismi pubblici o privati, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.



CAPO II ORGANI STATUTARI

Art. 7 - **Organi**

1. Sono organi della Camera di Commercio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - **Il Consiglio**

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da 33 membri così ripartiti:
N. 30 in rappresentanza dei Settori di attività economica come sotto specificati

Settore	n. consiglieri
- Agricoltura	3
- Artigianato	5
- Industria	5
- Commercio	6
- Cooperative	1
- Turismo	2
- Trasporti e spedizioni	1
- Credito e assicurazioni	1
- Servizi alle imprese	5
- Altri settori: Servizi alla persona	1

Del Consiglio fanno parte anche tre componenti in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali della circoscrizione territoriale di riferimento.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni, che decorrono dalla data di insediamento e i suoi componenti possono essere rinnovati per due volte.

3. La composizione del Consiglio è verificata, all'atto della sua scadenza, nel rispetto della normativa in vigore, facendo particolare attenzione agli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle diverse organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui al precedente comma 1, si fa rinvio ai regolamenti di attuazione emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

5. Le organizzazioni imprenditoriali cui spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

Art. 9 - **Funzioni del Consiglio camerale**

1. Il Consiglio è l'organo generale di indirizzo politico e strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica. Esso determina l'indirizzo generale e programmatico della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. Il Consiglio, in particolare:

- a) delibera, con le maggioranze previste dalle vigenti disposizioni legislative, lo Statuto e le relative modifiche;
- b) approva, con le maggioranze previste dalle vigenti disposizioni legislative, i Regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto e le relative modifiche;
- c) elegge, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
- d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;



- e) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio previa adeguata consultazione delle imprese,
- f) approva la relazione previsionale e programmatica;
- g) delibera, su proposta della Giunta camerale, il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio.

3. Il Consiglio inoltre:

- a) su richiesta della Giunta, esprime pareri in merito alla eventuale costituzione e partecipazione ad Aziende Speciali ed esprime pareri su atti, programmi e iniziative;
- c) verifica l'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
- d) su questioni di particolare rilievo per l'economia regionale, formula pareri e proposte allo Stato, alla Regione e agli enti locali; su tali questioni potrà essere sentito il parere delle associazioni rappresentate nel Consiglio;
- e) adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 10 - *Consiglieri camerali*

1. I consiglieri camerali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso. Essi ispirano la propria azione a criteri di diligenza ed imparzialità ed esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio, non essendo loro consentita alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.

2. Le cause di decadenza dei Consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono disciplinate dalla normativa vigente; i Consiglieri decadono, inoltre, nel caso in cui non partecipino, senza giustificazione scritta, a tre sedute consecutive del Consiglio.

3. Il consigliere che si trovi nelle condizioni di decadenza dalla carica previste dalla legge provvede a darne tempestiva comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio.

4. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente camerale; dal momento della presentazione sono irrevocabili.

5. In caso di dimissioni, di decadenza o di decesso di un consigliere, il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale, per i successivi adempimenti di competenza.

6. La durata del mandato del Consiglio è fissata dalla legge. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.

7. Ciascun consigliere, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

a) chiedere notizie e chiarimenti sulla attività camerale, anche al fine di formulare proposte in merito;

b) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

8. I consiglieri sono tenuti a trasmettere alla Camera di Commercio i dati e i documenti richiesti dalle vigenti norme in materia di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

9. Nello svolgimento del proprio mandato i consiglieri si attengono a criteri di eticità e imparzialità.

Art. 11 - *Funzionamento del Consiglio camerale*

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno in quattro sessioni, entro i termini previsti dalla legge, rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.

2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione; in questo ultimo caso il Consiglio deve essere convocato dal Presidente entro 30 giorni.

3. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non è ammessa la delega di voto. Le sedute del Consiglio camerale di norma si tengono in presenza, ma potranno



tenersi in casi eccezionali anche in collegamento telematico, nei casi e secondo le modalità definiti nel Regolamento di funzionamento.

4. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, che si esprimono con il voto per appello nominale o per alzata di mano, a parità dei voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Per le delibere concernenti l'elezione del Presidente, della Giunta e la decadenza del Presidente, e comunque per tutte le delibere concernenti persone o quando lo richieda almeno la maggioranza dei presenti, si adotta lo scrutinio segreto.

5. Il voto contrario della maggioranza dei componenti del Consiglio su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente non comporta l'obbligo di dimissioni degli organi proponenti.

6. Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica certificata, con avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della seduta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato alla Camera di Commercio.

7. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito mediante posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della seduta.

8. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le riunioni del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono decisioni relative a persone fisiche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale.

9. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, per la trattazione di specifici argomenti, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti, nonché rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

10. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 12 - Giunta camerale

1. La Giunta Camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente.

2. La Giunta Camerale è composta dal Presidente e da 7 membri, eletti dal Consiglio tra i suoi componenti. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato dell'agricoltura.

3. La Giunta può nominare, tra i propri membri, fino ad un massimo di due Vicepresidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali delle preesistenti Camere di commercio accorpate nella Camera di Commercio dell'Umbria. Nel caso in cui vengano nominati più Vicepresidenti, la Giunta dovrà individuare quello che svolge le funzioni vicarie ai sensi del successivo art. 17, tra i soggetti che rappresentano un territorio diverso da quello rappresentato dal Presidente.

4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

5. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi.

6. L'elezione avviene con le procedure previste dalle vigenti disposizioni normative.

7. L'assenza senza giustificazione scritta a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica di membro della Giunta camerale.

Art. 13 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo, è presieduta dal Presidente della Camera e svolge le seguenti funzioni:

a) può nominare tra i suoi componenti fino ad un massimo di due Vicepresidenti, uno dei quali con funzioni di vicario. In caso di nomina di un solo Vicepresidente, questi assumerà le funzioni di Vicepresidente vicario;

b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, lo Statuto camerale e le sue modifiche nonché i Regolamenti e le loro modifiche;



- c) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività e adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma in base a quanto previsto dalla legge, dalle relative norme di attuazione, dallo Statuto e dai regolamenti;
- d) predispone per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
- e) riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del conto consuntivo, sulla propria attività e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel bilancio e nella relazione programmatica;
- f) delibera, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto pubblico o privato, nonché sulla eventuale costituzione o partecipazione ad aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
- g) designa i rappresentanti camerale negli organismi esterni e, ove prevista, ne dispone la revoca;
- h) designa il Segretario Generale e nomina il Conservatore del Registro delle imprese;
- i) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- j) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio e nei limiti della normativa vigente;
- k) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di Mediazione;
- l) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.;
- m) definisce, nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente, gli obiettivi ed i programmi per l'azione amministrativa e per la gestione approvando i relativi documenti programmatici;
- n) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi fissati dalle direttive generali.
- o) adotta il regolamento per il proprio funzionamento interno;
- p) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente statuto, che non rientri nelle competenze specificatamente riservate al Presidente o al Consiglio;
- q) delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio: in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica, nella prima riunione successiva alla adozione della deliberazione stessa;
- r) definisce le linee generali della struttura organizzativa e adotta i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale dell'Ente, su proposta del Segretario Generale.

Art. 14 - Componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ai componenti di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
3. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta cessi dall'incarico, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio. La Giunta decade inoltre in caso di scioglimento del Consiglio e di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 18, comma 5.

Art. 15- Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto. Le sedute della Giunta camerale di norma si tengono in presenza, ma potranno tenersi in casi eccezionali anche in collegamento telematico, nei casi e secondo le modalità definiti nel Regolamento di funzionamento.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.



3. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno; la Giunta può essere altresì riunita qualora lo richiedano almeno tre membri con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare; in tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
4. Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica certificata, con avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della seduta.
5. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito mediante posta elettronica certificata almeno due giorni prima della riunione.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Presidente ha comunque facoltà di invitare alla seduta della Giunta, su argomenti specifici e senza diritto di voto, chiunque possa essere ritenuto in grado di portare elementi utili alla discussione.

Art. 16 - **Presidente**

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. La durata del mandato del Presidente è fissata dalla legge.
4. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione successiva;
 - c) riferisce al Consiglio circa l'attività della Camera di Commercio.
5. Nello svolgimento del mandato, il Presidente può dare incarichi circoscritti e temporanei a componenti di Giunta e di Consiglio e dai medesimi farsi rappresentare, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 17 - **Vicepresidente vicario**

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta camerale.
2. Il Vicepresidente vicario svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.
4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Vicepresidente vicario, la Giunta provvede alla sua sostituzione.

Art. 18 - **Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio**

1. Il Presidente e i componenti di Giunta cessano dalla carica per dimissioni, decesso o decadenza.
2. Le dimissioni del Presidente, espresse per iscritto, devono essere comunicate sia al Consiglio, sia al Presidente della Giunta regionale. Le dimissioni, dopo essere state presentate, non possono essere revocate.
3. Il Presidente decade:
 - a) in caso di scioglimento del Consiglio camerale;
 - b) a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dal successivo comma 4;
 - c) nel caso di decadenza dalla carica di consigliere.
4. Il Consiglio può presentare una motivata mozione di sfiducia al Presidente per gravi violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed essere



discussa in una seduta appositamente convocata. Si intende approvata ove ottenga il voto della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

5. Il Consiglio può presentare una motivata mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso gravi violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed essere discussa in una seduta appositamente convocata. Si intende approvata ove ottenga il voto della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se la mozione di sfiducia è approvata la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta.

Art. 19 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno commissioni per procedere all'approfondimento di specifiche questioni di competenza camerale, le quali svolgono funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive, non vincolanti.

2. A far parte di tali commissioni possono essere chiamati degli esperti.

3. Le commissioni sono prive di poteri deliberativi e cessano alla conclusione del mandato loro affidato. Non possono comunque comportare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio camerale.

Art. 20 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adoptare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge, e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal dirigente con funzioni vicarie od in mancanza dal membro più giovane della Giunta e del Consiglio.

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale. Assume la carica di presidente del Collegio il membro effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio quest'ultimo sarà sostituito da uno dei membri supplenti, in attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato sostituisca con le modalità di legge e di Statuto il proprio membro. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente designato dall'Amministrazione che aveva designato il Revisore cessato dalla carica.

4. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti delle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio. I principi di cui al presente comma si applicano anche al Collegio dei Revisori delle aziende speciali.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della



Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale;

6. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili.

7. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

9. Nella composizione del Collegio si deve rispettare il principio delle pari opportunità di genere tanto per i membri effettivi quanto per i supplenti.

CAPO III ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Art. 22 – *Ordinamento*

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

2. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, approva le linee generali della struttura organizzativa e determina, con cadenza triennale, la programmazione del fabbisogno di personale, individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con specifici provvedimenti, da adottarsi sulla base dei principi di cui al comma 1 e delle linee fondamentali di cui al comma 2.

Art. 23 - *Compiti e poteri del Segretario Generale*

1. Al Segretario Generale competono, in conformità alle norme vigenti, le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale corrispondenti a quelle di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Segretario Generale, oltre ad esercitare le funzioni di cui al comma 1:

a) sovrintende al personale dell'ente e coordina l'attività dei Dirigenti, compiendo tutti gli atti di organizzazione e gestione;

b) promuove e resiste alle liti, con relativi poteri di conciliare, transigere e nominare i legali.

c) esercita tutte le altre funzioni previste dalla Legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai Regolamenti camerali.

3. Al Segretario Generale, quale dirigente di grado più elevato in seno alla Camera di Commercio, compete, tra l'altro, il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta camerale.

4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni, con facoltà di intervento, del Consiglio e della Giunta svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante. Spetta ad esso la funzione di raccordo tra gli organi politici e la gestione operativa della Camera di Commercio.

5. Gli atti e i provvedimenti adottati dal Segretario Generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

6. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta ed è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità previste dalla Legge.

Art. 24 - *Attribuzioni dei dirigenti*

1. I Dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in particolare:

a) direzione degli uffici e gestione del personale e dei progetti assegnati;



- b) gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali assegnate alla propria area di competenza, secondo gli indirizzi ed entro i limiti fissati dalle delibere degli organi camerali e dal Segretario Generale;
 - c) verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici;
 - d) proposta al Segretario Generale di attribuzione del trattamento accessorio e gestione, per quanto di competenza del medesimo, in correlazione alle prestazioni effettivamente rese ed alle connesse responsabilità;
 - e) individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo agli uffici che da loro dipendono, nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
 - f) verifica del rispetto dei termini dei procedimenti e degli altri adempimenti;
 - g) predisposizione delle risposte ai rilievi dell'organo di controllo;
 - h) formulazione di proposte al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività;
 - i) attuazione delle delibere degli organi statutari secondo le direttive e sotto la vigilanza del Segretario Generale;
 - l) svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale
2. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, delibera la nomina di un Dirigente vicario del Segretario Generale, al fine di assicurare la continuità della sua funzione, individuato tra i Dirigenti della Camera di Commercio.
3. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del Dirigente di cui al precedente comma, le funzioni sono svolte dal Dirigente più anziano nella qualifica.

Art. 25 - Consulenze ed incarichi professionali

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la Camera di Commercio può avvalersi di consulenti ed esperti esterni, qualora la struttura interna non possa assolvere ai compiti richiesti e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle normative vigenti.

Art. 26 - Forme di valutazione

1. La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni

Art. 27 - Personale

1. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.

CAPO IV ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 28 - Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata dal Regolamento previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale, risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.
2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 29 - Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.



CAPO V

SOCIETÀ, CONSORZI, AZIENDE SPECIALI E ALTRI ORGANISMI

Art. 30 – Società, Consorzi e altre forme di partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. n. 580/1993, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Camera di Commercio può promuovere, realizzare o gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
2. La Camera di Commercio può promuovere fondazioni, comitati o associazioni anche non riconosciute, o parteciparvi, a condizione che gli scopi dell'organismo siano rilevanti ai fini della promozione e sviluppo dell'economia locale, ovvero per una migliore realizzazione dei fini della Camera di Commercio.
3. La designazione dei rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo degli organismi partecipati compete alla Giunta.
4. I rappresentanti designati dalla Camera di Commercio informano la Giunta periodicamente e ogni volta che sia richiesto, sulla gestione dell'ente al quale sono preposti.

Art. 31 - Aziende speciali: costituzione e natura giuridica

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L. n. 580/1993, la Giunta, sentito il Consiglio, nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, aziende speciali secondo le disposizioni del codice civile con il compito di realizzare iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività.
2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni legislative e regolamentari e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta.
3. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base a un proprio Statuto.
4. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
5. La Giunta assicura il raccordo dell'azienda speciale con la Camera di Commercio. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta indicherà all'azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere.
6. Lo statuto viene approvato dalla Giunta con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La medesima procedura deve essere adottata per le modificazioni dello statuto. Resta ferma la facoltà della Giunta di portare l'approvazione dello statuto alla decisione del Consiglio, il quale, in tal caso, si pronuncia anche sulle sue modifiche.
7. Gli organi dell'azienda speciale, designati dalla Giunta camerale secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende stesse e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità, operano secondo quanto previsto dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

CAPO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 32 – Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica e sociale alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività.
2. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti, mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività ed i servizi di competenza



camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta camerale.

Art. 33 - *Istanze e proposte*

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella circoscrizione territoriale di competenza, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte sulle materie di competenza dell'ente camerale.

**CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 34 - *Pubblicità ed entrata in vigore*

1. Lo statuto è pubblicato in modo permanente sul sito web della Camera di Commercio.
2. Copia dello statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico.
3. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale on line.

Art. 35 - *Revisione dello Statuto e dei regolamenti*

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Art. 36 - *Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
